

RG n. 95/2022

Repert. n. 2791/2022 del 31/10/2022



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 95/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a precetto

#### TRA

rappresentata e difesa dall'avv. come da procura in atti;

**OPPONENTE** 

E

PENELOPE SPV SRL E PER ESSA LA PROCURATRICE SPECIALE INTRUM ITALY SPA, rappresentata e difesa dall'avv. come da procura in atti;

OPPOSTA

#### CONCLUSIONI

Quelle di cui al verbale di udienza a trattazione scritta telematica del 30/6/2022, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

### MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.12.2021 la società in liquidazione volontaria proponeva opposizione al precetto notificato 18.10.2021 alla la Penelope SPV S.R.L. per euro 593.468,90 deducendo a motivi l'indeterminatezza e nullità del regime finanziario e del piano di ammortamento applicato nonchè del tasso di interesse pattuito; il superamento del tasso soglia per effetto dell'inserimento tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG di un onere implicito ed occulto; la mancata indicazione del TAEG/ISC; la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per mancata produzione dell'atto scritto di cessione del credito ad essa cessionaria. Per tali motivi chiedeva dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'opposto precetto. Costituitasi in giudizio l'opposta Penelope Spv s.r.l. e per essa la procuratrice speciale Intrum Italy s.p.a.,

ILCASO.it



# Sentenza n. 2336/2022 pubbl. il 31/10/2022 RG n. 95/2022

Repert. n. 2791/2022 del 31/10/2022






522.353,96 per esposizione riveniente da rate impagate, euro 5.181,49 per interessi di mora esercizi precedenti al 31.12.2017, euro 65.933,45 interessi di mora post 31.12.2017, euro 787,92 per compenso ed accessori del precetto (euro 540,00 compenso, euro 81,00 spese forfettarie 15%, euro 24,84 CAP, euro 142,08 IVA), nonché spese successive e interessi di mora maturandi su euro 522.353,96, come da contratto dall'11.10.2021 al soddisfo. L'opposta aggiungeva che tale intimazione, pena esecuzione, era rimasta senza effetto, per cui essa creditrice PENELOPE SPV S.R.L., rappresentata da Intrum Italy S.p.A., a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, con atto di pignoramento eseguito il 27.01.2022, trascritto il 7.02.2022 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Avellino - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai nn.ri 1867 R.G. e 1618 R.P., aveva sottoposto ad esecuzione in danno del debitore esecutato, società

i beni immobili di sua proprietà, siti nel Comune di (AV), come sopra specificati, dati in ipoteca a Banca Intesa SpA, giusta nota di iscrizione del 29.12.2003 ai n.ri 22909 R.G. e 2898 R.P. L'esecuzione immobiliare intrapresa pende dinanzi al Tribunale di Benevento N. 20/2022 R.G.E., G.E. Dott. Lanna Michele. Deduceva che i motivi dedotti dalla opponente erano infondati e che sia i contratti che il precetto erano validi e conformi alle norme di legge. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione al precetto.

Con ordinanza del 12/4/2022, il giudice, rilevato che non risultava prodotto il contratto di cessione del credito in data 20/4/2018 citato dall'opposta, ritenuto sussistenti i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo precettato e che alcuna delle parti aveva richiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo precettato e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, tra gli altri motivi, sotto il profilo assorbente della carenza di prova della legittimazione attiva dell'opposta quale cessionaria del credito.

L'opponente, tra gli altri motivi, ha specificamente contestato la legittimazione attiva dell'opposta, in particolare la mancanza di prova della titolarità del credito, evidenziando l'insufficienza della documentazione



RG n. 95/2022

Repert. n. 2791/2022 del 31/10/2022

ILCASO.it

prodotta dall'opposta e segnatamente la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti intercorso tra la banca cedente e la predetta cessionaria. Il credito azionato in sede monitoria dall'opposta società rientra – come dalla stessa dedotto – nei "contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 "Legge sulla cartolarizzazione" e dell'art. 58 del T.U.B. Orbene, com'è noto, per le operazioni di cessione di crediti in blocco, così come disciplinate dalla sopra cit. 1. n. 130/1999 e dall'art. 58 del T.U.B., è previsto che, in luogo della notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, il cessionario debba provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ed alla iscrizione della stessa cessione nel Registro delle imprese territorialmente competente. Come concordemente ritenuto dalla giurisprudenza, la pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera tuttavia quest'ultimo unicamente dalla notificazione della singole cessioni ai debitori ceduti, ma non – nel caso in cui esso proceda ad azionare giudizialmente il credito e venga dalla controparte contestata la sua legittimazione attiva - dall'onere di provare l'esistenza della cessione attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui agisce sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione, giacché una cosa è l'avviso della cessione, altra cosa la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n 22268; Cass. civ., sez. III, 31/01/2019, n. 2780; Trib. Padova, 03.06.2016; Trib. Napoli, 24.05.2019, n. 5337). Ciò premesso, nel caso in esame, l'opposta società si è limitata ad allegare copia della Gazzetta Ufficiale, nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, in suo favore, del blocco dei crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche – crediti nei quali rientrerebbe quello azionato nei confronti dell'attuale opponente – ma non ha dato prova dell'avvenuta cessione in suo favore di detto ultimo specifico credito, a tanto non essendo sufficiente la indicazione di un link su cui trovare l'elenco dei debitori ceduti.

Nonostante la contestazione della carenza di legittimazione attiva, l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione del credito e si è limitata a depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la quale vi è notizia di un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente Banca Intesa s.p.a. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare

l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stato trasferita la titolarità del credito (e per il quale, come per tutti i contratti bancari, il Tub richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.


Invero la difesa dell'opposta, verosimilmente per non avere a disposizione il contratto di cessione dei crediti, ha sin dalla comparsa di costituzione dedotto nel senso della non necessità della produzione del documento contrattuale, in considerazione del contenuto della pubblicità notizia fattane sulla Gazzetta Ufficiale. Orbene, questo giudicante, rileva:

- 1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti "in blocco", stipulato in data 20/4/2018 ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999, citato in Gazzetta Ufficiale;
- 2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
- 3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti; ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
- 4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00 , tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate (euro 2.194,00 studio – euro 1.448,00 introduzione – euro 6.445,00 trattazione - 3.816,00 decisionale).

## P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:



RG n. 95/2022

Repert. n. 2791/2022 del 31/10/2022

**ILCASO.**it

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace l'opposto precetto
- 2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.713,00 per esborsi ed euro 13.903,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario.

Così deciso in data 20/10/2022

Il Giudice - dr. Flavio Cusani